



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 in data 24-01-2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
– APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventiquattro** del mese di **Gennaio** alle ore **16:00** nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti è convocata la Giunta comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GNOCCHI MARIA ROSA	Sindaco	X	
MELFI DANIELA	Vice Sindaco	X	
LOMBARDI MANUELA	Assessore esterno	X	
VITALE EMANUELE	Assessore	X	
MONTI ALESSANDRO	Assessore	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO DR.SSA GIULIA DI NUZZO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MARIA ROSA GNOCCHI** – nella sua qualità di **SINDACO** – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall'articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;
- il Comune di Baveno viene inquadrato nella classe V: comuni fino a 10.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 3.11.1994 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e modificato con atto n° 2 del 24.03.2003;
- l'articolo 3 bis del suddetto regolamento prevede, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la categoria speciale per alcune zone del Comune, espressamente indicate nell'elenco allegato al regolamento, per le quali la tariffa è maggiorata del 100% della tariffa normale;

Visto l'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; detto termine è valido anche per gli Enti che hanno già approvato il proprio Bilancio;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2018 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione per il periodo 2019/2021";

Preso atto di quanto affermato dalla Corte dei Conti Lombardia che, con deliberazione n. 216/2014, ha ammesso la possibilità di variare le tariffe e le aliquote dei tributi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima della scadenza del termine di legge;

Rilevato che nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato in un momento (1° gennaio 2019) in cui i comuni potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine;

Richiamate le precedenti deliberazioni di adeguamento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nelle stesse misure dall'anno 2005 e riportate a quella minima di cui al D.leg.vo 507/1993 in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n° 15/2018;

Ribadito che pertanto detto aumento riporta le tariffe per superfici superiori al metro quadrato al medesimo importo degli anni passati, mentre per le superfici inferiori al metro quadrato la tariffa è pari a quella minima di cui al D.Leg.vo 507/93;

Preso atto degli interventi della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della VI Commissione permanente finanze della Camera dei Deputati secondo i quali, nel caso in cui il bilancio dell'ente sia stato approvato, ma non è ancora scaduto il relativo termine di legge è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni sopra esposte derivanti da ragioni normative che comportano il mutamento del contesto iniziale;

Dato atto che le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, resi dal Responsabile del servizio economico-finanziario;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 919,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;

2. di approvare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

3. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. di trasmettere copia del presente atto al Concessionario dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, società M.T. S.p.A., per gli adempimenti di competenza;

5. di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs . 18 agosto 2000, n.267, stante l'urgenza di procedere alla comunicazione delle nuove tariffe alle utenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIA ROSA GNOCCHI

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DR.SSA GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 19-01-2019

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 19-01-2019

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.18 DEL 24-01-2019

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 28-01-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 12-02-2019,

Addì, 28-01-2019

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.**

Categoria speciale per affissioni e temporanee
Categoria speciale per pubblicità annuale
Aumento stagionale dal 01/06 al 30/09

maggiorazione del 100% dell'Imposta/diritto dovuto
 maggiorazione del 100% dell'Imposta dovuta
 maggiorazione del 50% per pubblicità temporanee e affissioni

PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie :

			categoria normale	caregoria speciale
per anno solare	fino a mq. 1.00	€	11,36	22,72
	tra mq 1.01 e 5.50	€	17,04	34,08
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	25,56	42,60
	oltre mq. 8.51	€	34,08	51,12
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	1,14	2,27
	tra mq 1.01 e 5.50	€	1,70	3,41
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	2,56	4,26
	oltre mq. 8.51	€	3,41	5,11

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

			categoria normale	caregoria speciale
per anno solare	fino a mq. 1.00	€	22,72	34,08
	tra mq 1.01 e 5.50	€	34,08	51,12
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	42,60	59,64
	oltre mq. 8.51	€	51,12	68,16
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	2,27	3,41
	tra mq 1.01 e 5.50	€	3,41	5,11
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	4,26	5,96
	oltre mq. 8.51	€	5,11	6,82

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta

l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

	Fino a mq 1.00	
per anno solare	€	11,36
non superiore a tre mesi, per	€	1,14

Oltre mq 1.01	
€	17,04
€	1,70

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 -Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura

della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

-Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

-Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

per anno solare	Fino a mq 1.00	
	categoria normale	categoria speciale
	€	33,05 66,10

	Oltre mq 1.01	
	categoria normale	categoria speciale
	€	49,58 99,15

non superiore a tre mesi, per	Fino a mq 1.00	
	categoria normale	categoria speciale
	€	3,30 6,60

	Oltre mq 1.01	
	categoria normale	categoria speciale
	€	4,95 9,9

per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno
per durata superiore a 30 giorni si applica:

	categoria normale	categoria speciale
€	2,06	4,12

per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di
dopo tale periodo la tariffa giornaliera di

€	2,06	4,12
€	1,03	2,06

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

		categoria normale	categoria speciale
fino a mq 1.00	€	11,36	22,72
oltre mq 1.01	€	17,04	34,08

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,57

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,06

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,19

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per affissioni con messaggi contenuti nella superficie di un metro quadrato		
- per i primi 10 giorni	€	1,03
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,30
per affissioni con messaggi contenuti in superfici superiori ad un metro quadrato		
- per i primi 10 giorni	€	1,55
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,45

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 per affissioni in spazi prefissati il diritto è maggiorato del 100%

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €25,82 per ogni commissione.